

Direttiva concernente l'approvazione di programmi di formazione non riconosciuti dalla Confederazione in conformità all'articolo 4 capoverso 2 OAut

Approvata dalla gestione di progetto OAut il 7 ottobre 2009

1. Basi giuridiche

- Ordinanza sull'ammissione degli autisti (OAut) del 15 giugno 2007
- Catalogo delle competenze operative delle conducenti e dei conducenti di autoveicoli pesanti del 28 marzo 2008
- - Accordo dei servizi cantonali della circolazione sulla delega di compiti nell'ambito dell'attuazione dell'OAut del 9 luglio 2008
- Catalogo degli obiettivi didattici del 23 febbraio 2009

2. Situazione

Nel traffico interno un conducente privo del certificato di capacità può effettuare trasporti di persone o di merci per un anno al massimo, se possiede la licenza di condurre per il veicolo utilizzato e in questo periodo acquisisce nel quadro di una formazione professionale le conoscenze e le attitudini previste dall'allegato (art. 4 cpv. 1 OAut).

3. Mandato

I programmi di formazione non riconosciuti dalla Confederazione devono essere approvati dal Cantone di stanza (art. 4 cpv. 2 OAut). I Cantoni hanno delegato i compiti legati all'attuazione dell'OAut all'Associazione dei servizi della circolazione (asa).

4. Oggetto dell'esame

I programmi di formazione proposti da aziende e organizzazioni (in seguito centri di formazione) preparano al superamento degli esami richiesti per ottenere il certificato di capacità conformemente all'OAut. Essi mirano al raggiungimento degli obiettivi formativi contemplati dal Catalogo degli obiettivi didattici. I programmi di formazione presentati insieme alla domanda devono pertanto contenere le seguenti indicazioni:

- obiettivi della formazione;
- contenuti della formazione;
- struttura della formazione (svolgimento sommario, volume, scadenzario);
- aspetti metodici e didattici.

Dalla documentazione inoltrata deve risultare evidente che il centro di formazione è in grado di preparare, svolgere e analizzare l'insegnamento in modo qualificato.

5. Approvazione temporanea

La prima approvazione è limitata a sei anni. Dopo cinque anni dal rilascio dell'approvazione temporanea, l'asa effettua una verifica delle formazioni svolte con successo dai centri di formazione. Se il risultato corrisponde ai criteri stabiliti, il centro di formazione ottiene un'approvazione definitiva.

6. Procedura

Le domande di approvazione di programmi di formazione non riconosciuti dalla Confederazione devono essere inoltrate all'asa. I centri di formazione sono tenuti a trasmettere elettronicamente le domande corredate dei documenti richiesti mediante SARI. Se necessario l'accesso a SARI viene predisposto gratuitamente su richiesta.

L'asa verifica, se le domande sono complete e se i programmi di formazione documentati per iscritto corrispondono agli obiettivi e ai contenuti contemplati dal Catalogo degli obiettivi didattici. Se questo è il caso, l'asa rilascia un'autorizzazione limitata a sei anni e addebita una tassa prestabilita. In caso contrario, l'asa comunica per iscritto ai richiedenti le differenze riscontrate. Gli offerenti di programmi di formazione approvati dall'asa sono resi noti sul sito www.cambus.ch.

Le organizzazioni e le aziende i cui programmi di formazione sono già stati approvati da altre autorità federali o cantonali ottengono l'approvazione esentasse inoltrando copia della rispettiva autorizzazione.

7. Attestati di partecipazione

I centri di formazione registrano i partecipanti in SARI e rilasciano loro gratuitamente mediante SARI un attestato di partecipazione, che i/le conducenti devono portare con sé in conformità all'articolo 4 capoverso 3 OAut durante tutte le corse. Gli organi di controllo svizzeri vengono informati su questo attestato di partecipazione unitario valido a livello nazionale.

8. Ricorsi

I ricorsi contro le decisioni della segreteria dell'asa devono essere rivolti alla Commissione di garanzia della qualità OAut. Per eventuali procedure di ricorso si applica il diritto cantonale.